

**Servizi locali.** Il regolamento per l'attuazione della riforma approda già oggi all'esame del preconsiglio dei ministri

# Controlli stretti sull'«in house»

Nelle società miste con soci privati maggiore attenzione a partner industriali

Giorgio Santilli

di MA

Il regolamento Fitto per l'attuazione della riforma sui servizi pubblici locali è già pronto e oggi approda al preconsiglio dei ministri. Il testo è ricco di norme destinate a incidere positivamente sull'apertura concorrenziale dei mercati e a sciogliere molte delle ambi-

## I PALETTI

Le gestioni pubbliche saranno sottoposte al patto di stabilità e all'obbligo di gare per assunzioni e acquisto di beni e servizi

gnità residue della legge. A partire dalla soglia molto bassa che viene posta per il parere Antitrust sulle future gestioni in house: 200mila euro di valore economico complessivo (quasi sempre pluriennale) o una popolazione non superiore a 50mila abitanti. In pratica, tutte le gestioni in house, salvo quelle piccolissime, dovranno

passare al vaglio dell'Autorità garante della concorrenza per essere approvate. Inoltre, le amministrazioni pubbliche che vorranno affidare la gestione dei servizi a una propria società interamente controllata senza gara dovranno dimostrare «specifiche condizioni di efficienza che, con particolare riferimento al settore idrico, rendono la gestione cosiddetta in house non distortiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali».

Il regolamento conferma quindi quel che il decreto legge Ronchi aveva indicato: la morte delle gestioni in house distorsive della concorrenza in Italia. Tanto più che a svantaggio di queste gestioni pubbliche ci sarà la sottomissione al patto di stabilità e l'obbligo di gara pubblica per l'assunzione del personale e per l'acquisto di beni e servizi. Le eccezioni al divieto saranno quelle che devono essere nel rispetto delle norme Ue: pochissime. Nien-

te a che vedere con le centinaia e centinaia di gestioni nate dopo l'emendamento Buttiglione del 2003.

Il regolamento si apre, però, non a caso, con una norma che, in materia di acqua, ribadisce tutti i paletti pubblici necessari anche a una gestione privata del servizio idrico: «la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse». Questo per spazzare via ogni polemica strumentale anche in presenza della «autonomia gestionale del soggetto gestore».

La vera sfida per la nuova disciplina, però, è creare adesso un sistema nuovo a elevato contenuto imprenditoriale che succeda allo stradominio dell'in house. Chiarimenti importanti arrivano per le società miste con socio privato almeno al 40% del capitale: le gare «a doppio oggetto» (scelta del socio e affidamento del servizio) dovranno favorire l'aspetto industriale rispetto a quello finanziario. Il regolamento pre-

## Le principali previsioni

### Le gestioni in house

« Prevista una soglia molto bassa: 200mila euro di valore economico complessivo o una popolazione non superiore a 50mila abitanti. Tutte le gestioni in house tranne quelle di piccole dimensioni, dovranno così essere approvate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato »

### I limiti all'acqua privatizzata

« Fissati i paletti pubblici necessari alla gestione privata del servizio idrico. Si ribadisce la «piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche» »

### Le società miste

« Quando in una società pubblica c'è un socio privato con almeno il 40% del capitale, le gare a doppio oggetto (scelta del socio e affidamento del servizio) dovranno privilegiare l'aspetto industriale rispetto a quello finanziario »

### I compiti del socio privato

« Il bando di gara o la lettera di invito devono assicurare che «il socio selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda a un nuovo affidamento» »

### Preferite le liberalizzazioni

« Prima di affidare una gestione con diritto di esclusiva, gli enti devono verificare la gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali e circoscrivere i diritti di esclusiva ai soli casi in cui i privati non garantiscono i bisogni della comunità »

### Le società pubbliche in gara

« Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle gare per l'affidamento delle gestioni. Non godono di posizione di rendita e di privilegio »

vede, infatti, che «i criteri di valutazione delle offerte basate su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie» (articolo 3, comma 4, lettera a). Si scioglie in senso positivo anche il dilemma sui compiti operativi del socio privato. Il Senato aveva introdotto un emendamento che rendeva indecisa l'attribuzione dei poteri di gestione. Il regolamento è più chiaro. Il bando di gara o la lettera di invito dovrà assicurare che «il socio selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda a un nuovo affidamento».

A tutela degli imprenditori privati e dei nuovi entranti c'è anche una norma che impedisce alle vecchie aziende pubbliche di usufruire in gara di vantaggi derivanti dalla proprietà di pezzi della rete o di impianti necessari per la gestione (articolo 3, comma 2, lettera a).